



Comune di Fauglia
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE.**

ART. 1

1. L'Amministrazione Comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza nel settore, per mezzo di :
 - a) contratti di lavoro autonomo professionale;
 - b) contratti di lavoro autonomo occasionale;
 - c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazioni:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione Comunale, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

ART. 2

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dalla Giunta Comunale.

ART. 3

1. Gli incarichi vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa Amministrazione Comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni qualificate;
- d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

ART. 4

1. Il Comune individua, ogni qualvolta se ne presenti la necessità inderogabile, progetti specifici e le attività, che, per loro natura, necessitano di competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art.1.

ART. 5

1. Il Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art.1, attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e successivo colloquio.

ART. 6

1. Il Comune emette un avviso pubblico che stabilisce i criteri di valutazione ed i termini temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae, nel quale sono evidenziati :
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto.
2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'Amministrazione Comunale si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art.57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lg. n.163/2006).

ART. 7

1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminati da una Commissione Tecnica composta dal Responsabile del Settore interessato, che la presiede, dal Direttore Generale e da un altro responsabile scelto dal Presidente fra gli altri due settori previsti dall'Amministrazione. Segretario verbalizzante sarà il dipendente incaricato dell'Ufficio Personale.
La Commissione Tecnica potrà avvalersi di un esperto tecnico competente nella materia oggetto del progetto con compiti di consulenza senza diritto di voto.
2. I Commissari possono delegare nella Commissione il Responsabile del Servizio interessato al conferimento dell'incarico.
3. La Commissione elabora per ciascun curriculum un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore da 1 a 10 (1 valore più basso – 10 valore più alto).
4. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, la Commissione predispone una graduatoria provvisoria.
5. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno 5.
6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito.
7. La graduatoria può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento.

ART. 8

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, l'Amministrazione Comunale può conferire ad esperti esterni incarichi specifici in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni :
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione,
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziari o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- e) qualora l'incarico specifico da conferire abbia un valore non superiore ad € 500,00.

ART. 9

1. I rapporti collaborazione di cui all'art.1 sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione del Responsabile di Settore.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta e devono contenere i seguenti elementi :
 - a) durata della collaborazione;
 - b) luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - c) oggetto della prestazione;
 - d) compenso della collaborazione.
3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare di incarico.
4. Al termine della prestazione, il collaboratore è tenuto a presentare al Responsabile del Settore una relazione finale sul lavoro svolto.

ART. 10

1. L'Amministrazione Comunale verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

ART. 11

1. L'Amministrazione Comunale rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

